



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SA, Presidente e Relatore

BORAGINE GERARDO, Giudice

RAMBALDI ALBERTO, Giudice

in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il 25/01/2024

proposto da

[REDACTED] Surl - [REDACTED]

Difeso da

Alberto Bindi - BNDLRT75R05D612V

Rappresentato da [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso albertobindi@firenze.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50100 Firenze FI

elettivamente domiciliato presso dp.firenze@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che l'Ufficio riteneva indeducibili gli interessi passivi dedotti dalla ricorrente per un ammontare pari a €1.679.978,63, con conseguente accertamento in capo alla [REDACTED] s.r.l., per l'anno d'imposta 2018, di una maggiore base imponibile a fini IRES per il medesimo importo;

che tali interessi venivano integralmente dedotti dalla Società in applicazione della disciplina speciale introdotta dall'art. 1 co. 36 della Legge finanziaria 2008, derogando alla disciplina generale di cui all'art. 96 TUIR, la cui applicazione avrebbe condotto, al contrario, alla parziale indeducibilità di tali interessi nell'anno di imposta in questione; che pertanto l'Ufficio notificava avviso di accertamento (dopo il vano esperimento di un invito all'adesione);

che con ricorso la società contesta nel merito il recupero dell'Ufficio e richiama ampia giurisprudenza conforto della sua tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che la SC (Sez. 5 - , Ordinanza n. 28804 del **08/11/2024**) ha ora definitivamente stabilizzato la propria interpretazione dando ragione alle tesi della società contribuente ed ha enunciato il principio di diritto secondo cui: *In tema di deducibilità degli interessi passivi, l'art. 1, comma 36, della l. n. 244 del 2007, in deroga al regime di parziale deducibilità previsto dall'art. 96 del TUIR, consente la deduzione totale degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per finanziare immobili destinati alla locazione, essendo del tutto indifferente che gli immobili siano o meno già locati al momento della stipula del finanziamento, in quanto detta destinazione implica la sola sussistenza di un collegamento causale e non temporale tra finanziamento e locazione;*

che di conseguenza il ricorso deve essere accolto;

che le spese vanno compensate per l'antioriorità delle difese dell'Ufficio all'arresto di legittimità che ha concluso la vertenza.

P.Q.M.

ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE PROCESSUALI TRA LE PARTI.